

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

(emanato con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012)

Preambolo

Parte I – Principi generali

ART. 1 *Oggetto e finalità*

ART. 2 *Doveri fondamentali*

Parte II – Regole di condotta

ART. 3 *Rifiuto di ogni forma di discriminazione*

ART. 4 *Abuso della posizione e molestie di natura sessuale*

ART. 5 *Libertà e autonomia accademica*

ART. 6 *Conflitto di interessi*

ART. 7 *Tutela della proprietà intellettuale*

ART. 8 *Divieto di favoritismo*

ART. 9 *Convenzioni per finanziamenti da parte di soggetti esterni*

ART. 10 *Uso delle risorse dell'Università*

ART. 11 *Tutela del nome e della reputazione dell'Università*

ART. 12 *Doni e benefici*

ART. 13 *Decoro nei luoghi di lavoro e di studio*

ART. 14 *Informazioni riservate*

Parte III – Disposizioni attuative

ART. 15 *Commissione di garanzia*

ART. 16 *Procedimento di accertamento delle infrazioni e sanzioni*

ART. 17 *Violazioni del codice etico e illeciti disciplinari*

ART. 18 *Disposizioni finali*

CODICE ETICO

Preambolo

L'Università degli studi di Macerata, in conformità ai principi generali stabiliti dallo Statuto di autonomia, promuove il libero svolgimento delle attività di studio, di insegnamento e di ricerca, nella più ampia collaborazione con le altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; favorisce la stabile cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del suo territorio; attiva fruttuosi rapporti di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro.

L'Università, consapevole dell'importante funzione sociale e formativa delle istituzioni universitarie, esprime e fa propri i valori universali, riconosciuti nella Costituzione italiana e nelle convenzioni europee e internazionali, che sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre attività accademiche. A tali valori informa il suo operato al fine di garantire l'eccellenza, l'onore e il buon nome dell'Ateneo; la creazione di un ambiente aperto al dialogo e improntato alle corrette relazioni interpersonali; l'apertura agli scambi con la comunità scientifica nazionale e internazionale; la formazione della persona in tutti i suoi aspetti, garantendo agli studenti, nei limiti delle risorse disponibili, ogni strumento necessario al più rapido e fruttuoso svolgimento dei rispettivi percorsi didattici.

L'Università si impegna a realizzare un ambiente di lavoro e di studio che rispetti la libertà e l'autonomia individuale quali necessari presupposti dell'insegnamento, della professionalità, della ricerca nel senso più ampio.

L'Università richiede ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti e a tutti coloro che operano nell'ambito della comunità accademica, ciascuno in relazione al proprio ruolo, sia individualmente sia nel contesto di organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine delle istituzioni universitarie, tra i quali la dignità umana, la libertà e il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione; il rispetto delle peculiarità culturali; la responsabilità e i doveri nei confronti della comunità accademica; l'onestà, l'integrità e la professionalità; l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza.

I valori riconosciuti nel *Preambolo* presiedono all'interpretazione del presente codice e alla definizione delle altre questioni etiche rilevanti per le attività e la vita dell'Università.

Il codice etico non si sostituisce alla legge, ma si associa alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla comunità universitaria. Esso si coordina e armonizza, in particolare, con il vigente codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e con i codici deontologici al cui rispetto sono tenute specifiche professionalità che operano all'interno dell'Università.

Parte I – Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il codice etico riconosce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Università, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità.

2. L'Università nello svolgimento delle sue attività si impegna a tutelare la libertà della ricerca e della didattica, promuovere la conoscenza, favorire il confronto critico, garantire le pari opportunità, la trasparenza, la partecipazione attiva alla vita dell'istituzione e la valorizzazione del merito, ripudiando ogni forma di discriminazione.

Art. 2

Doveri fondamentali

1. Tutti gli appartenenti alla comunità accademica, quale che sia il loro *status* giuridico, hanno un dovere di correttezza nei confronti dei singoli componenti e dell'Università e sono tenuti ad uniformarsi a criteri di lealtà, collaborazione, rispetto reciproco, imparzialità, tutela del buon nome e della reputazione dell'Ateneo.

2. I professori e i ricercatori sono chiamati a svolgere in modo scrupoloso i compiti didattici e di assistenza agli studenti, l'attività di ricerca e le funzioni istituzionali, mantenendo una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni di carattere organizzativo adottate dagli organi competenti; hanno il dovere di garantire la più proficua presenza nella sede di appartenenza e di partecipare agli organi collegiali accademici di cui siano membri.

3. Il personale tecnico-amministrativo è tenuto a svolgere con impegno i propri compiti, favorendo il più possibile, nel rispetto della normativa vigente, la trasparenza dell'attività amministrativa e l'attuazione dei principi di semplificazione ed efficacia.

4. Gli studenti devono conformare il proprio comportamento a principi di correttezza e diligenza al fine di consentire ai docenti un sereno e proficuo svolgimento dell'attività didattica.

Parte II – Regole di condotta

Art. 3

Rifiuto di ogni forma di discriminazione

1. L'Università è una comunità di professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, nonché di altri soggetti che operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nel campo della ricerca, dell'insegnamento e dell'amministrazione, che, in relazione alla diversità dei ruoli e delle responsabilità assunte, hanno pari dignità e concorrono a garantire il rispetto e la promozione dei valori di cui all'art. 1.

2. L'Università garantisce, nei confronti di tutti i suoi componenti, le medesime condizioni di rispetto e di considerazione; respinge ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, in riferimento alla religione, alla cittadinanza, alla lingua, alle condizioni personali e sociali, quali l'orientamento sessuale, l'aspetto fisico, l'età, la salute, la disabilità, la condizione economica e le convinzioni individuali.

3. L'Università adotta opportune strategie atte ad evitare comportamenti discriminatori o vessatori, sia episodici che abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di qualsiasi membro della comunità accademica che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o da comprometterne la salute, la dignità e la professionalità.

4. E' compito dell'Università e dei suoi componenti sostenere le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

Art. 4

Abuso della posizione e molestie di natura sessuale

1. Non è consentito approfittare dell'autorevolezza che deriva dalla posizione e dall'incarico ricoperto allo scopo di trarne vantaggi personali o di indurre altri soggetti ad eseguire prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali.

2. L'Università non tollera abusi o molestie di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana.
3. L'esistenza di un rapporto di subordinazione tra la vittima e chi molesta costituisce elemento aggravante dell'abuso o della molestia. Parimenti, costituisce più grave violazione del presente codice l'abuso o la molestia posti in essere da docenti nei confronti di studenti.

Art. 5

Libertà e autonomia accademica

1. L'Università si impegna per la creazione di un ambiente che favorisca l'ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come necessario presupposto alla qualità della ricerca e dell'insegnamento e all'affermazione della migliore professionalità. Riconosce la libertà di insegnamento e di ricerca come essenziale per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e respinge qualsiasi limitazione o violazione di tale libertà.
2. Nell'esercizio della libertà accademica i componenti dell'Università sono tenuti ad adottare sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.
3. Ogni appartenente alla comunità accademica è libero di esprimere, in forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Università. Le dichiarazioni in tal senso effettuate devono comunque essere sempre improntate al rispetto personale e alla moderazione del linguaggio. In ogni caso non possono screditare il buon nome e recare danno alla reputazione dell'istituzione.

Art. 6

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un appartenente alla comunità accademica, ad esclusione dello studente, si ponga in potenziale o effettivo contrasto oppure risulti incompatibile con l'interesse, anche di carattere non economico, dell'Università.
2. Il conflitto può essere determinato:
 - a) da rapporti di lavoro o di consulenza con enti di tutoraggio esterni all'Università e concorrenti con le attività di quest'ultima;
 - b) da attività professionali esercitate privatamente in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte nell'Università o a detrimento di queste;
 - c) dalla utilizzazione di informazioni acquisite nell'Università in vista di vantaggi personali o di congiunti;
 - d) dallo svolgimento di attività lucrative o dalla partecipazione a enti o società commerciali, professionali o d'impresa in cui venga impropriamente sfruttata la propria posizione all'interno della comunità accademica;
 - e) dalla trattativa e dalla stipulazione di contratti effettuati per conto dell'Università che si risolvano in ingiustificati vantaggi propri o altrui;
 - f) da dichiarazioni e atti, non supportati da fondate ragioni e motivazioni, contrari al buon nome e alla reputazione dell'Università.
3. Il soggetto, appartenente alla comunità accademica, che ritenga di trovarsi o di potersi trovare, in una determinata operazione o circostanza, in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Università deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, astenendosi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.

Art. 7

Tutela della proprietà intellettuale

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e di contrasto al fenomeno del plagio.
2. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.
3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare in modo completo i nominativi di quanti vi hanno contribuito, specificando, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascuna attività è compito del coordinatore promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità e libertà; valorizzare i meriti individuali; sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.

Art. 8

Divieto di favoritismo

1. L'Università condanna fermamente e avversa ogni forma di favoritismo e di nepotismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, la corretta valorizzazione del merito, l'onestà, l'integrità e la professionalità, le libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza. Richiede ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo e ad ogni altro membro della comunità universitaria di astenersi da tale costume e di riferire prontamente agli organi competenti i casi di condotte sospette.
2. Ai procedimenti per la chiamata di professore universitario non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 operano anche nelle procedure volte al conferimento di borse di dottorato e assegni di ricerca, all'assunzione di ricercatori a tempo determinato, all'attribuzione di contratti per attività di insegnamento e alla stipulazione di contratti di lavoro a qualsiasi titolo conclusi dall'Università.
4. Non possono affidarsi incarichi di collaborazione esterna, anche se conseguenti a procedure di valutazione comparativa, a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporti di natura professionale, con il responsabile della struttura che attiva il rapporto di collaborazione, o con un professore, un ricercatore o un dipendente del ruolo tecnico-amministrativo appartenente alla struttura stessa, o con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 9

Convenzioni per finanziamenti da parte di soggetti esterni

1. L'Università, previa stipula di apposita convenzione, può ricevere contributi economici da parte di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per il finanziamento delle attività istituzionali. Il finanziamento può essere anche diretto all'istituzione di posti di ruolo, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso di finanziamenti proposti da soggetti privati, gli uffici dell'Università provvedono ad acquisire i necessari elementi di valutazione in ordine all'affidabilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria del proponente, alla compatibilità dell'attività da questi svolta con il ruolo istituzionale degli atenei pubblici e all'assenza di possibili profili di conflitto di interesse con l'Università.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, il soggetto finanziatore, qualora costituito in forma associativa o societaria, è tenuto ad esibire le certificazioni necessarie, tra cui l'atto costitutivo e lo statuto, i documenti relativi all'oggetto sociale, gli assetti proprietari e la situazione contabile, nonché a fornire gli atti formali a garanzia delle obbligazioni assunte.

Art. 10

Uso delle risorse dell'Università

1. Gli appartenenti alla comunità accademica devono usare le risorse dell'Università secondo criteri di responsabilità, diligenza e trasparenza, al fine di poter giustificare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e di poter produrre idonea documentazione o rendicontazione su richiesta dei competenti organi o uffici di controllo.
2. Salva espressa autorizzazione degli organi competenti, a nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi, risorse umane, strumentali o economiche dell'Università per fini di natura personale o per scopi non istituzionali.

Art. 11

Tutela del nome e della reputazione dell'Università

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a rispettare il buon nome dell'Università e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.
2. L'utilizzazione del nome e del logo dell'Università è consentita esclusivamente per scopi istituzionali, con divieto di associazione degli stessi a finalità professionali o incarichi esterni, anche senza fini di lucro.
3. E' fatto divieto di esprimere in nome e per conto dell'Università, anche mediante dichiarazioni agli organi di informazione pubblica, opinioni di natura puramente personale.

Art. 12

Doni e benefici

1. Tutti i componenti dell'Università sono tenuti a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni e benefici suscettibile di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 13

Decoro nei luoghi di lavoro e di studio

1. Ogni membro della comunità è tenuto al decoro nei luoghi di lavoro e di studio; qualora investito di responsabilità istituzionali, è altresì tenuto all'obbligo di rilevarne e segnalarne l'inosservanza.

Art. 14

Informazioni riservate

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a rispettare la riservatezza di persone o di enti dei quali l'Università detenga informazioni protette e a non rivelare segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisite nell'assolvimento dei compiti istituzionali e la cui diffusione, prima di ogni forma di ufficiale divulgazione, sia tale da ledere ingiustamente l'interesse dell'Università o di terzi.

Parte III
Disposizioni attuative

Art. 15

Commissione di garanzia

1. Le decisioni in ordine alle violazioni del presente codice spettano al Senato accademico, su proposta del Rettore.
2. Il Rettore, nella sua attività di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni del codice, è coadiuvato da una Commissione di garanzia, nominata dal Senato accademico, su proposta del Rettore stesso, e composta da cinque membri, tra i quali uno con funzioni di presidente, scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche; due docenti, di cui uno professore associato e uno ricercatore; due appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo. La Commissione è istituita con decreto rettorale.
3. L'incarico di componente della Commissione ha durata triennale, rinnovabile una sola volta; la partecipazione alla Commissione non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
4. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di direttore di strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio, nonché con la carica di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Collegio di disciplina.
5. La Commissione svolge funzioni consultive, istruttorie e di controllo in merito alla definizione, all'attuazione e al rispetto delle disposizioni del presente codice; riceve le segnalazioni delle infrazioni e propone al Rettore l'adozione dei provvedimenti più opportuni; favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie.

Art. 16

Procedimento di accertamento delle infrazioni e sanzioni

1. Il procedimento avanti la Commissione di garanzia si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio, della riservatezza e della presunzione di non sussistenza della violazione contestata; esso può avere inizio a seguito di segnalazioni scritte degli organi e dei componenti della comunità accademica ovvero d'ufficio, per iniziativa della medesima Commissione.
2. La Commissione non può prendere in considerazione denunce o segnalazioni anonime.
3. Gli organi, gli uffici e le strutture dell'Università collaborano con la Commissione, consentendo l'accesso pieno e diretto alle informazioni e agli atti o documenti utili allo svolgimento dei propri compiti.
4. In caso di manifesta infondatezza della segnalazione, oltre che in caso di insussistenza di violazione delle regole di condotta, la Commissione, svolta l'attività preliminare di indagine, provvede all'archiviazione nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione o dall'apertura del procedimento d'ufficio; decorso tale termine, non è consentito adottare alcuna decisione in relazione alla specifica vicenda esaminata.
5. In caso di ragionevole dubbio di violazione di una norma comportamentale, e sempre che la stessa non sia configurabile quale illecito disciplinare, la Commissione redige la contestazione degli addebiti e fissa la seduta di trattazione, dandone comunicazione al componente della comunità accademica cui è ascritta la violazione medesima.
6. La contestazione degli addebiti, da comunicarsi all'interessato almeno trenta giorni prima della seduta di trattazione, deve essere chiara e precisa, con indicazione delle disposizioni del codice che si assumono violate. All'interessato deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare memorie difensive e controdeduzioni, con facoltà di chiedere di essere sentito dalla Commissione.

7. La Commissione, all'esito della seduta di trattazione, dopo aver esaminato le eventuali controdeduzioni dell'interessato e aver proceduto all'audizione del medesimo, se questi l'abbia richiesta, conclude la propria attività istruttoria proponendo al Rettore l'archiviazione, qualora la violazione contestata risulti insussistente, ovvero l'irrogazione di una delle sanzioni previste dal presente codice in conformità alle previsioni dello Statuto.

8. Il procedimento avanti la Commissione di garanzia deve in ogni caso concludersi entro novanta giorni, decorrenti dalla segnalazione di infrazione o dall'avvio d'ufficio del procedimento ai sensi del comma 1.

9. Ricevuta la proposta della Commissione, il Rettore formula entro trenta giorni la proposta di eventuale applicazione di una sanzione; su tale proposta il Senato accademico delibera entro i successivi sessanta giorni.

10. L'accertamento di violazioni delle regole di condotta contenute nel presente codice determina, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo formale;
- b) richiamo formale con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato e segnalazione alla comunità universitaria;
- c) esclusione dalla ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo per un periodo fino a un massimo di tre anni, decorrenti dall'inizio dell'anno successivo alla deliberazione del Senato accademico;
- d) esclusione dall'elettorato passivo delle cariche accademiche o dalle cariche ricoperte su nomina del Rettore fino a un massimo di tre anni, decorrenti dall'inizio dell'anno accademico successivo alla deliberazione del Senato accademico.

11. Le deliberazioni del Senato accademico sono portate ad esecuzione dai competenti uffici dell'Università; esse sono, in ogni caso, trasmesse in copia all'interessato e al responsabile della struttura di appartenenza dello stesso.

Art. 17

Violazioni del codice etico e illeciti disciplinari

1. Nel caso in cui la condotta sottoposta all'esame della Commissione di garanzia si configuri quale illecito disciplinare, la stessa Commissione lo segnala al Rettore, che provvede ad inoltrare gli atti agli organi competenti in materia.

2. Nel caso in cui la stessa condotta integri contestualmente violazione del presente codice e violazione delle norme in materia disciplinare, il procedimento disciplinare assorbe quello che dovrebbe avere luogo avanti la Commissione di garanzia.

3. Ove residui, ai sensi del comma 2, qualsiasi profilo di condotta che si configuri quale autonoma violazione delle regole recate dal presente codice, la Commissione di garanzia provvede a trattare unicamente tale aspetto.

Art. 18

Disposizioni finali

1. L'Università si impegna a pubblicare il presente codice sul sito web istituzionale e a diffonderne la più ampia conoscenza, anche mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni e attività formative, al fine di consentire a tutti gli appartenenti alla comunità accademica l'attuazione e il rispetto di ogni sua disposizione. In particolare, copia del codice viene consegnata ad ogni professore, ricercatore o dipendente del ruolo tecnico-amministrativo dell'Università al momento dell'assunzione in servizio, come pure ad ogni soggetto che stipuli con l'Università un contratto di lavoro o di prestazione d'opera al momento della sottoscrizione dello stesso.

2. Ciascun membro della comunità universitaria è tenuto a prendere visione e ad osservare il presente codice, nonché ad informarsi sulle relative prassi interpretative; è inoltre invitato a

rivolgersi alla Commissione di garanzia per avere pareri e suggerimenti in merito all'applicazione delle regole di condotta e per segnalare comportamenti in contrasto con il codice di cui sia vittima, nonché a segnalare al superiore gerarchico le infrazioni riscontrate e ad adoperarsi, in relazione alle proprie competenze, per la cessazione delle stesse.

3. Il presente codice sostituisce e abroga il "Codice di comportamento etico nei rapporti con soggetti esterni", emanato con D.R. n. 1432 del 5 dicembre 2007.